

ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Dpr. n. 602/73".

[SCOMPUTO O RIMBORSO PER NUOVA RIVALUTAZIONE

Già in occasione delle rivalutazioni precedenti era stato dichiarato possibile effettuare una nuova rideterminazione di valore su di un terreno il cui valore era già stato rivalutato in passato, anche nel caso in cui la seconda perizia riportasse un valore inferiore rispetto alla precedente.

Ora, con la lettera ee) della norma in esame si è prevista la possibilità, per i soggetti che si avvalgono della rideterminazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2011, di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

La successiva lettera ff) prevede che, in alternativa allo scomputo, il contribuente che in passato abbia già rideterminato il valore dei terreni posseduti possa chiedere, a fronte di una nuova procedura di rivalutazione, il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata in precedenza. L'Agenzia sottolinea che "Ai sensi della lettera gg) - prosegue l'Agenzia - la suddetta disciplina dei rimborsi si applica anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto-legge (14 maggio 2011). Per tali somme la richiesta di rimborso deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data di versamento dell'imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. Infine, il legislatore ha tenuto conto anche delle ipotesi in cui quest'ultimo termine sia già scaduto. In questo caso è consentito presentare istanza di rimborso entro il termine di 12 mesi dal 14 maggio 2011. La norma specifica ulteriormente che l'importo del rimborso non può essere superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata".

La circolare si conclude con indicazioni, cui si rimanda, riferite ad istanze di rimborso già presentate in passato e rigettate, e alla gestione del contenzioso pendente. ■